



Gennaio 2026

Webinar gratuito per gli iscritti
ANCL

FSBA ammortizzatori sociali per eventi meteo



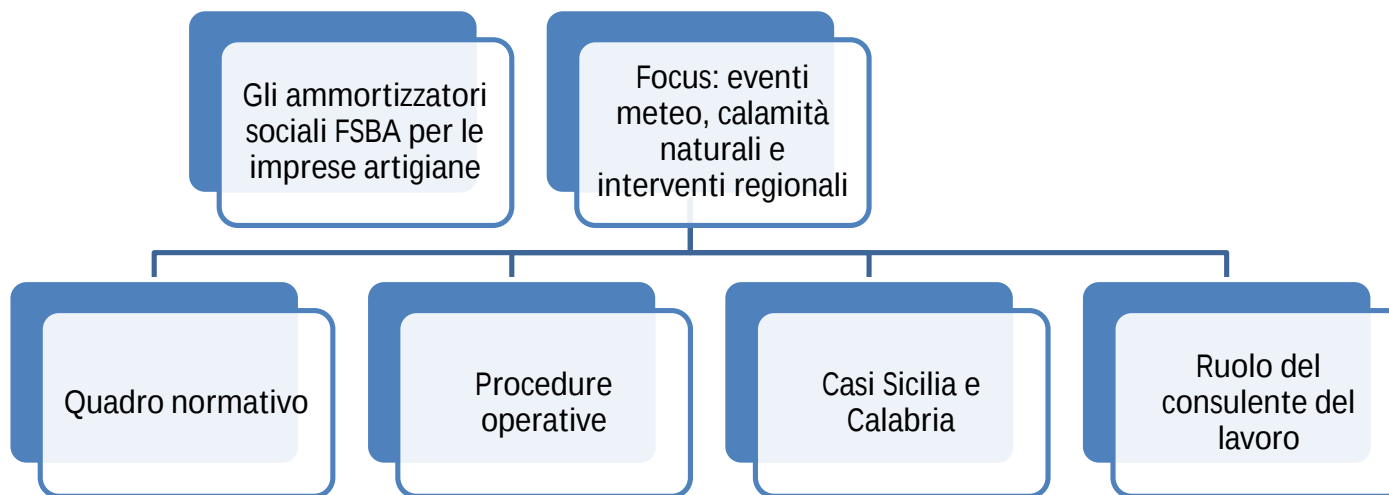
Le slide sono disponibili per gli associati sul sito ANCL



FSBA

Gli ammortizzatori sociali per le imprese artigiane – Focus su eventi meteo

- Andrea Balducci – Consulente del Lavoro
- Componente Centro Studi Nazionale ANCL



Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) rappresenta uno strumento di tutela per le imprese artigiane e i loro lavoratori in caso di eventi meteorologici avversi o calamità naturali (es. alluvioni, terremoti)

Cos'è FSBA?

Il FSBA è il fondo bilaterale dell'artigianato che eroga integrazioni salariali ai lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell'attività, con funzione analoga alla cassa integrazione.

È istituito dalle parti sociali ed è riconosciuto dalla normativa nazionale (riforma Fornero 2012, d.lgs. 148/2015, art. 27). Interviene in situazioni di difficoltà non imputabili all'impresa, comprese crisi temporanee ed eventi eccezionali come le calamità naturali.

Ha colmato l'esclusione storica delle imprese artigiane dagli ammortizzatori INPS e si è affermato come strumento centrale di tutela, anche durante la pandemia Covid-19.

Adesione obbligatoria e contribuzione al Fondo

L'adesione a **FSBA** è **obbligatoria** per tutte le imprese artigiane con dipendenti (salvo il settore **edilizia**), che devono versare una **contribuzione mensile** tramite **F24** – di norma attraverso **EBNA**.
Dal **1° gennaio 2023** le aliquote variano in base alla dimensione aziendale:

Dimensione azienda	Aliquota totale	Quota ordinaria	Quota straordinaria
Fino a 15 dipendenti	0,60%	0,60%	–
Oltre 15 dipendenti	1,00%	0,60%	0,40%

Soggetto	Quota
Datore di lavoro	75%
Lavoratore	25%

Caso	Obbligo
Utilizzo prestazioni straordinarie (>15 dip.)	4% su retribuzioni perse (a carico azienda)
Azienda non in regola	Regolarizzazione prima dell'accesso
Sanatoria 2019–2021	100 € / dipendente / anno
Settore edilizia artigiana	Escluso da FSBA

Lavoratori coperti e requisiti di accesso

Le prestazioni FSBA spettano ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane aderenti, inclusi apprendisti di ogni tipologia e lavoratori a domicilio. Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori soggetti al CCNL Edilizia artigianato e tutte le figure non subordinate (co.co.co., collaboratori occasionali, tirocinanti). Per accedere è necessaria un'anzianità minima di 30 giorni di lavoro effettivo, requisito analogo a quello della CIGO. I neoassunti con meno di un mese non possono beneficiare dell'integrazione in caso di sospensione improvvisa. Condizione imprescindibile resta la regolarità contributiva dell'azienda verso FSBA.

Categoria	Ammessi FSBA
Lavoratori subordinati	✓
Apprendisti (tutte le tipologie)	✓
Lavoratori a domicilio	✓
Dirigenti	✗
CCNL Edilizia artigianato	✗
Co.co.co. / collaboratori	✗
Tirocinanti	✗

Requisito	Contenuto
Tipologia rapporto	Subordinato
Anzianità minima	30 giorni
Posizione azienda	Regolare con FSBA
Dirigenza	Esclusa

Tipologie di prestazioni FSBA (AIS e ACIGS)

FSBA prevede due principali strumenti di sostegno al reddito: AIS e ACIGS, modellati sulle logiche di CIG ordinaria e CIG straordinaria.



L'AIS (Assegno di Integrazione Salariale) è la prestazione ordinaria, utilizzabile per sospensioni temporanee dovute a calo di lavoro, eventi transitori, maltempo o calamità naturali; è accessibile a tutte le imprese artigiane ed è l'unica opzione per quelle fino a 15 dipendenti, con limite di 26 settimane nel biennio mobile.



L'ACIGS è destinata alle imprese con oltre 15 dipendenti e copre situazioni strutturali come crisi aziendale, riorganizzazione e contratti di solidarietà difensivi.



Dal 2022 l'ex assegno di solidarietà è confluito nell'ACIGS. Nelle emergenze meteo/calamità, la regola è l'utilizzo dell'AIS; l'ACIGS può intervenire solo in caso di ristrutturazioni prolungate post-evento.

Tipologie di prestazioni FSBA (AIS e ACIGS)



FSBA prevede due principali strumenti di sostegno al reddito: AIS e ACIGS, modellati sulle logiche di CIG ordinaria e CIG straordinaria.



L'AIS (Assegno di Integrazione Salariale) è la prestazione ordinaria, utilizzabile per sospensioni temporanee dovute a calo di lavoro, eventi transitori, maltempo o calamità naturali; è accessibile a tutte le imprese artigiane ed è l'unica opzione per quelle fino a 15 dipendenti, con limite di 26 settimane nel biennio mobile.



L'ACIGS è destinata alle imprese con oltre 15 dipendenti e copre situazioni strutturali come crisi aziendale, riorganizzazione e contratti di solidarietà difensivi.



Dal 2022 l'ex assegno di solidarietà è confluito nell'ACIGS. Nelle emergenze meteo/calamità, la regola è l'utilizzo dell'AIS; l'ACIGS può intervenire solo in caso di ristrutturazioni prolungate post-evento

Caratteristiche dell'Assegno di Integrazione Salariale (AIS)

L'**AIS** garantisce ai lavoratori un'integrazione pari all'**80% della retribuzione** persa per le ore non lavorate, entro i **massimali** periodicamente aggiornati, con pagamento tramite azienda o **diretto FSBA** (di norma entro il **5 del mese successivo**). La durata massima è di **26 settimane nel biennio mobile**, equivalenti a **130-182 giornate** a seconda dell'articolazione settimanale dell'orario.

Copre causali **temporanee** (calo ordini, eventi transitori, **meteo avverso**, calamità).

È richiesta una **procedura sindacale preventiva**, salvo deroghe per **emergenze meteo/calamità**. La domanda si presenta tramite **SINAWEB**, con **relazione tecnica** per le causali economiche; per eventi atmosferici la procedura è **semplificata**.

Voce	Contenuto
Percentuale integrazione	80% retribuzione
Limite	Massimali FSBA
Modalità pagamento	Azienda o diretto Fondo
Termine indicativo	5 del mese successivo

Settimana lavorativa	Massimo nel biennio
5 giorni	130 giornate
6 giorni	156 giornate
7 giorni	182 giornate
In generale	26 settimane

Elemento	Regola
Piattaforma	SINAWEB FSBA
Consultazione sindacale	Sì – salvo emergenze meteo
Relazione tecnica	Sì (cause economiche)
Meteo / calamità	Iter semplificato

Caratteristiche dell'Assegno di Integrazione Salariale straordinario (ACIGS)

L'**ACIGS** è riservato alle imprese artigiane con **oltre 15 dipendenti** e interviene in situazioni **strutturali**, analoghe alla **CIGS**: **riorganizzazione aziendale, crisi e contratti di solidarietà difensivi**.

La riorganizzazione può durare fino a **24 mesi nel quinquennio**, la crisi fino a **12 mesi**, mentre la solidarietà è ammessa fino a **36 mesi**, con **conteggio agevolato al 50%** nei primi 24 mesi.

È sempre richiesta una **procedura sindacale completa** e un **piano dettagliato** (riorganizzazione/risanamento).

L'utilizzo complessivo di **AIS + ACIGS** non può superare **24 mesi nel quinquennio mobile**.

In caso di ricorso all'ACIGS, resta dovuto il **contributo addizionale del 4%** sulle retribuzioni perse.

Causale	Durata massima	Causale	Durata massima
Riorganizzazione	24 mesi / 5 anni	Riorganizzazione	24 mesi / 5 anni
Crisi aziendale	12 mesi	Crisi aziendale	12 mesi
Solidarietà difensiva	36 mesi (conteggio 50% primi 24)	Solidarietà difensiva	36 mesi (conteggio 50% primi 24)

Plafond	Contenuto
Massimo complessivo	24 mesi equivalenti
Base di calcolo	5 anni mobili
Include	AIS + ACIGS
Solidarietà	Conteggio agevolato 50%

Eventi meteo e calamità naturali: definizione e casistica

Gli **eventi meteo eccezionali** comprendono condizioni climatiche straordinarie che impediscono l'attività lavorativa (es. **alluvioni, nubifragi, nevicate intense, trombe d'aria, ondate di caldo/freddo estremo**).

Le **calamità naturali** riguardano eventi distruttivi di ampia portata come **terremoti, frane, maremoti, eruzioni vulcaniche**, spesso associati a **stati di emergenza**.

Per FSBA entrambi rientrano nella causale “**eventi non imputabili all'impresa o ai lavoratori**”, con sub-causali come **incendi, crolli, blackout imprevisti, impraticabilità dei locali**.

È essenziale dimostrare il **nesso causale** tra evento e sospensione dell'attività; ordinanze pubbliche o stati di emergenza facilitano la prova, ma **non sono indispensabili** se l'evento è documentabile.

Tipologia	Esempi
Eventi meteo eccezionali	Alluvioni, nubifragi, neve intensa, caldo/freddo estremo
Calamità naturali	Terremoti, frane, eruzioni, maremoti
Eventi collaterali	Crolli, blackout, locali inagibili
Provvedimenti pubblici	Ordinanze, evacuazioni, stato di emergenza

Procedura semplificata per eventi meteo: niente consultazione preventiva

In caso di **eventi meteo eccezionali o calamità**, FSBA consente di **derogare alla consultazione sindacale preventiva** normalmente richiesta per l'AIS. L'azienda può **sospendere immediatamente l'attività** e occuparsi successivamente delle formalità.

Resta però obbligatoria una **comunicazione tempestiva** alle parti sociali (tramite **PEC** o mezzi tracciabili), con indicazione di **evento, data, lavoratori coinvolti e durata presunta** della sospensione.

Non è necessario svolgere incontri sindacali prima dell'avvio, ma in alcune regioni è consigliata (o richiesta) una **dichiarazione firmata** da azienda e lavoratori.

L'obiettivo è **velocizzare l'intervento** in emergenza, mantenendo comunque la **tracciabilità documentale** per la domanda FSBA.

Elemento	Causali ordinarie	Eventi meteo / calamità
Consultazione preventiva	✓ Obbligatoria	✗ Non richiesta
Accordo sindacale prima stop	✓	✗
Sospensione immediata	✗	✓
Comunicazione a OO.SS.	✓	✓ (informativa)
Allegati alla domanda	Verbale accordo	PEC + eventuale dichiarazione

Voce	Contenuto
Data e natura evento	Nubifragio, alluvione, sisma
Lavoratori interessati	Elenco
Durata presunta	Giorni/settimane
Intenzione	Accesso FSBA
Mezzo	PEC / raccomandata

Procedura semplificata per eventi meteo: niente consultazione preventiva



PER LE CAUSALI ORDINARIE LA DOMANDA FSBA DEVE ESSERE PRESENTATA **PRIMA O ENTRO 15 GIORNI** DALL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE.



IN CASO DI **EVENTI METEO O CALAMITÀ**, IL REGOLAMENTO CONCEDE UNA **DEROGA**: LA DOMANDA VA PROTOCOLLATA **ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO** A QUELLO DELL'EVENTO. QUESTA FINESTRA PIÙ AMPIA SERVE A CONSENTIRE ALLE AZIENDE DI GESTIRE L'EMERGENZA PRIMA DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI.



IL CONSULENTE DEVE COMUNQUE MONITORARE LA **SCADENZA**, PERCHÉ OLTRE IL TERMINE LA DOMANDA PUÒ ESSERE RESPINTA. BUONA PRASSI: **PRESENTARE IL PRIMA POSSIBILE**.

Documentazione da allegare alla domanda FSBA per eventi meteo/calamità

In caso di sospensione per **eventi meteo o calamità**, la domanda FSBA deve essere corredata da una **documentazione completa** per evitare richieste di integrazione o rigetti.



Occorre allegare la **PEC di informativa** alle parti sociali/ente bilaterale, un eventuale **verbale di sospensione** firmato da azienda e lavoratori, e soprattutto **prove ufficiali dell'evento** (bollettini ARPA, Protezione Civile, ordinanze comunali, comunicazioni del gestore elettrico, INGV).



È utile aggiungere una **relazione aziendale** sui danni e sull'impatto produttivo.



Per le **ondate di calore >35°C**, FSBA ha previsto una semplificazione, ma allegare un bollettino resta prudentiale.

Erogazione dell'indennità FSBA e gestione dei dipendenti

Dopo l'autorizzazione, FSBA eroga un'indennità pari all'**80% della retribuzione persa**, entro i **massimali**, con pagamento **all'azienda o diretto al lavoratore** secondo le regole regionali, normalmente **entro il 5 del mese successivo**.

L'importo è **imponibile IRPEF** ma **non contributivo**, con copertura **figurativa pensionistica**. Durante la sospensione non maturano **ferie e mensilità aggiuntive** per le ore non lavorate.

Il consulente deve gestire **cedolini, conguagli, UniEmens** e verificare gli accrediti.

Ogni giornata con anche una sola ora integrata **consuma una giornata di plafond** FSBA.

Pagamento e trattamento fiscale/contributivo

Voce	Regola
Indennità	80% retribuzione
Pagamento	Azienda o diretto
Termine	5 mese successivo
IRPEF	☒ Imponibile
Contributi	☒ No (figurativi)
Copertura pensione	☒ Figurativa

Effetti sul rapporto di lavoro

Aspetto	Conseguenza
Posto di lavoro	Conservato
Ferie / permessi	Non maturano
Tredicesima	Ridotta
Attività lavorativa	Vietata
Sospensione parziale	Giorno intero contato

Adempimenti del consulente

Attività	Note
Cedolino	Ore FSBA
Conguaglio	Se paga azienda
UniEmens	Codice evento
Controllo accrediti	Essenziale

Esempio pratico: alluvione in azienda artigiana

Nel caso di una falegnameria con **8 dipendenti** colpita da **alluvione**, il consulente deve coordinare **sicurezza immediata, comunicazioni PEC, raccolta prove ufficiali, verbale interno**, e successiva **domanda AIS su SINAWEB** entro la fine del mese successivo.

Dopo il **protocollo**, FSBA autorizza e paga l'**80% delle retribuzioni** perse; il consulente gestisce **cedolini, UniEmens** e conguagli.

Una volta ripristinata l'agibilità, l'attività riprende e si chiude l'iter.

La sequenza corretta consente di **tutelare reddito e occupazione** in piena emergenza.

Fase	Azione
1	Messa in sicurezza e avviso lavoratori
2	PEC a EB/OO.SS.
3	Verbale interno
4	Prove ufficiali evento
5	Sospensione attività
6	Domanda AIS su SINAWEB
7	Protocollo
8	Autorizzazione e pagamento
9	Cedolini e UniEmens
10	Ripresa attività
11	Chiusura contabile

Documento	Utilità
PEC informativa	Notifica emergenza
Verbale sospensione	Formalizzazione
Ordinanze / bollettini	Prova evento
Relazione azienda	Descrizione danni
Protocollo FSBA	Tracciabilità

FSBA e interventi pubblici nelle calamità

In caso di **grandi calamità** con dichiarazione di **stato di emergenza**, lo Stato può finanziare misure straordinarie sugli ammortizzatori sociali. In questi contesti **FSBA resta lo strumento principale per l'artigianato**, spesso alimentato anche da **risorse pubbliche**.

Durante l'alluvione 2023 (DL 61/2023), FSBA ha previsto **sospensioni contributive** per le aziende colpite e ha erogato prestazioni con fondi statali trasferiti al Fondo.

Le imprese artigiane presentano comunque la domanda tramite FSBA; la CIG “in deroga” INPS opera solo se FSBA non è applicabile.

Accanto agli ammortizzatori, possono attivarsi **aiuti alla ricostruzione** e contributi regionali: il consulente deve coordinare le informazioni e indirizzare l'azienda ai canali corretti.

Esempio: contributo FSBA alle imprese in Sicilia

Dopo eventi eccezionali in Sicilia, FSBA – oltre all'**AIS per i lavoratori** – ha attivato **contributi diretti alle imprese** per i danni subiti.

In un caso concreto è stato previsto un rimborso pari al **30% delle spese**, fino a un massimo di **5.000 €**, per costi di **ripristino locali, macchinari, materie prime**.

Le aziende dovevano aver utilizzato FSBA per la sospensione e presentare **fatture**; le domande sono state valutate dal **Consiglio Direttivo FSBA**.

Il consulente deve segnalare queste opportunità e invitare l'impresa a **conservare la documentazione di spesa**, aumentando il valore della consulenza.

Caratteristiche del contributo

Voce	Contenuto
Beneficiari	Imprese artigiane colpite
Misura	30% spese
Massimale	5.000 €
Spese ammesse	Ripristino, macchinari, materie prime
Condizione	Uso FSBA + fatture
Valutazione	Consiglio Direttivo

Esempi

Danno sostenuto	Contributo FSBA
12.000 €	3.600 €
20.000 €	5.000 € (tetto)

Esempio regionale: aiuto EBAC Calabria dopo eventi calamitosi

Dopo il violento ciclone in Calabria, l'**EBAC Calabria** ha affiancato FSBA con un **contributo immediato una tantum di 1.000 €** per le imprese artigiane danneggiate, con un plafond complessivo di **25.000 €**.

L'aiuto è rivolto alle aziende con sede nei comuni colpiti e prevedeva una **procedura semplificata via PEC**, con allegati minimi (**visura, documento, foto dei danni**), senza fatture, per garantire **liquidità rapida**.

Questo dimostra come gli **enti bilaterali regionali** possano integrare FSBA con interventi locali e tempestivi. Il consulente deve monitorare questi bandi e **informare subito i clienti**, perché spesso le risorse sono limitate e assegnate in ordine cronologico.

Caratteristiche del contributo

Voce	Contenuto
Ente	EBAC Calabria
Evento	Ciclone / alluvione
Anno	2026
Contributo	1.000 € una tantum
Budget	25.000 €
Domanda	PEC con modulo
Allegati	Visura, ID, foto
Finalità	Spese urgenti



Il presente materiale sarà
disponibile
su www.ancl.it